

**CONTROLLO E GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI TERMICI**

**Incontro informativo  
per installatori e manutentori**



**Aosta, 16-02-2017**

***Introduzione e contesto  
normativo***

*Ing. Genny Brunet*

## Di cosa parleremo...

---

- *14:30- 15:00 - Introduzione e contesto normativo*
- *15:00-15:30 – Nuovo CIT-VDA: illustrazione delle funzionalità e delle modalità di caricamento dei dati*
- *15:30-15:45 – Esempi di attribuzione di CODICI IMPIANTO*
- *15:45-16:15 – Spazio per le domande*

# ***Inquadramento normativo europeo e nazionale***



# Inquadramento normativo – FASE 1

---


- **Legge 30 aprile 1976, n. 373** – Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici
- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10** – Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
- **DPR 26 agosto 1993, n. 412** – Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n.10.
- **DPR 21 dicembre 1999, n. 551** – Regolamento recante modifiche al DPR 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici...

## Inquadramento normativo – FASE 2

---




- ***Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002*** –  
*Rendimento energetico in edilizia*



- ***D.lgs 19 agosto 2005, n. 192***– *Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*

# Inquadramento normativo – FASE 2

*Dlgs 192/2005 - «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.»*



*Coordinato con dlgs 29 dicembre 2006, n. 311*

*Coordinato con legge 6 agosto 2008, n. 133 (in tema di disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)*

*→D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) e b))*

*→D.M. 26 giugno 2009 (Linee guida per la certificazione energetica degli edifici)*

*Coordinato con Dlgs 29 marzo 2010, n. 56 (Modifiche al decreto 115/2008)*

*Coordinato con Legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)*


*Coordinato con Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria)*

*Coordinato con D.M. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)*

## Inquadramento normativo – FASE 3



*Nuova Direttiva Europea 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD recast)*



24 settembre 2012: **Procedura di infrazione** nei confronti dell'Italia (n. 2012/0368), avviata dalla Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva



**Dlgs 4 giugno 2013, n. 63** - «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.»

# Inquadramento normativo – FASE 3

*Dlgs 192/2005 - «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.»*

*Coordinato con dlgs 29 dicembre 2006, n. 311*

*Coordinato con il Decreto 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A)*

*Coordinato con D.M. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE)*

*Coordinato con dlgs 63/2013, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90*

*Coordinato con dlgs 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9*

*Coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)*

*Coordinato con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale, ...)*

*Coordinato con dlgs 21 novembre 2014, n.175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata)*



**...CONTINUA?...**

# Inquadramento normativo – norme applicative

→ **D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74**

*(Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari)*

**1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO**

**1.1 TIPOLOGIA INTERVENTO**  
in data .....  
 Nuova installazione  Ristrutturazione  Sostituzione del generatore  Compilazione libretto impianto esistente

**1.2 UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO**  
Indirizzo ..... N. .... Palazzo ..... Scala ..... Interno .....  
Comune ..... Provincia .....  
 Singola unità immobiliare      Categoria:  E.1  E.2  E.3  E.4  E.5  E.6  E.7  E.8  
Volume lordo riscaldato: ..... [m<sup>3</sup>]  
Volume lordo raffrescato: ..... [m<sup>3</sup>]

**1.3 IMPIANTO TERMICO DESTINATO A SODDISFARE I SEGUENTI SERVIZI**  
 Produzione di acqua calda sanitaria (acs)      Potenza utile ..... [kW]  
 Climatizzazione invernale      Potenza utile ..... [kW]  
 Climatizzazione estiva      Potenza utile ..... [kW]  
 Altro .....

**1.4 TIPOLOGIA FLUIDO VETTORE**  
 Acqua  Aria  Altro .....

**1.5 INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI GENERATORI**  
 Generatore a combustione  Pompa di calore  Macchina frigorifera  
 Teleriscaldamento  Teleraffrescamento  Cogenerazione / trigenerazione  
 Altro .....

Eventuale integrazione con:  
 Pannelli solari termici: superficie totale lorda ..... [m<sup>2</sup>]  
 Altro ..... Potenza utile ..... [kW]  
Per:  Climatizzazione invernale  Climatizzazione estiva  Produzione acs  .....

→ **D.M. 10 febbraio 2014**

*Modello di libretto di impianto e modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al D.P.R. n. 74/2013*

→ **D.M. 20 giugno 2014**

*Modello di libretto di impianto e modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica – differimento di entrata in vigore al 15 ottobre 2014*

# Normativa nazionale: dlgs 102/2014


---

- **Dlgs. 4 luglio 2014, n. 102:** Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.




Favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la **contabilizzazione** dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale

**OBBLIGHI DI  
INSTALLAZIONE ENTRO IL  
31/12/2016**



**DECRETO MILLEPROROGHE :  
INSTALLAZIONE DIFFERITA AL  
30/06/2017**

# Normativa nazionale: dlgs 102/2014




MODIFICHE APPORTATE DAL DLGS  
141/2016

MODIFICHE APPORTATE DAL  
DECRETO MILLEPROROGHE

- a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o **a un condominio** siano effettuati **tramite allacciamento ad** una rete di teleriscaldamento **o di teleraffrescamento o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata** ~~o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici,~~ è obbligatoria entro il ~~31 dicembre 2016~~ **30 giugno 2017** l'installazione **a cura degli esercenti l'attività di misura** ~~da parte delle imprese di fornitura del servizio~~ di un contatore di fornitura ~~di calore~~ in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura **dell'edificio o del condominio;**

# Normativa nazionale: dlgs 102/2014



**MODIFICHE APPORTATE DAL  
DLGS 141/2016**

**MODIFICHE APPORTATE  
DAL DECRETO  
MILLEPROROGHE**

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il ~~31 dicembre 2016~~ **30 giugno 2017**, **a cura del proprietario, di sotto-contatori** ~~da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali~~ per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione **o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali**, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

# Normativa nazionale: dlgs 102/2014


---



**condominio:** edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;

**edificio polifunzionale:** edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;

# Normativa nazionale: dlgs 102/2014



## MODIFICHE APPORTATE DAL DLGS 141/2016

c) nei casi in cui l'uso di **sotto-contatori** ~~contatori individuali~~ non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi **e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali**, per la misura del riscaldamento si ricorre, **a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b)**, all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per **quantificare** ~~misurare~~ il consumo di calore in corrispondenza a ciascun **corpo scaldante** ~~radiatore~~ posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, ~~con~~ ~~esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici~~, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. ~~In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;~~

# Normativa nazionale: dlgs 102/2014

---

d) quando i condomini **o gli edifici polifunzionali** sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, **il raffreddamento delle unità immobiliari** degli appartamenti e delle aree comuni, ~~qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori,~~ nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo ~~deve essere~~ **è** suddiviso **tra gli utenti finali**, ~~in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla~~ **in base alla** norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. **Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.** E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. **Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.**

# Art. 16 Sanzioni

Comma	Punti art. 9 comma 5	A carico di	Importo (€)
5	Lettera a)	L'impresa di fornitura del servizio che non installa contatori individuali	Da 500 a 2500
6	Lettera b)	L'impresa di fornitura del servizio che non installa contatori individuali richiesti dal cliente (salvo relazione tecnica)	Da 500 a 2500
7	Lettera c)	Condominio e clienti finali che non fanno installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione nell'unità immobiliare (salvo relazione tecnica)	Da 500 a 2500 ciascuno
8	Lettera d)	Condominio che non ripartisce correttamente spese	Da 500 a 2500

---


# *Inquadramento normativo regionale*



# La normativa regionale

---

Legge regionale 25 maggio 2015, n. 13



TITOLO III , ARTICOLI da 25 a 67

## CAPO I - Disposizioni generali (art. 25-29):

- Pianificazione energetica, Catasto energetico regionale, ruolo del COA energia e di ARPA

## CAPO II - Efficienza energetica nell'edilizia (art. 30-43):

- Patrimonio edilizio pubblico, Requisiti minimi degli edifici, Certificazione energetica, Efficienza energetica degli impianti

## CAPO III - Strumenti finanziari (art. 44-49):

- Mutui nel settore dell'edilizia residenziale


## CAPO IV – Misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile (art. 50-60):

- Autorizzazione Unica FER, Mobilità sostenibile

## CAPO V – Disposizioni finali e abrogazioni (art. 61-67):

- Controlli, sanzioni, gestione dei transitori, abrogazioni, disposizioni finanziarie

# La normativa regionale



## I riferimenti normativi regionali

### → d.G.r. 3 ottobre 2014, n. 1370

Approvazione di disposizioni per l'applicazione della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali di promozione dell'efficienza energetica e di incentivazione della conduzione, manutenzione, controllo, accertamento e sostituzione di quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 522 del 29 marzo 2013).

abrogata e  
sostituita

legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali di promozione dell'efficienza energetica e di incentivazione della conduzione, manutenzione, controllo, accertamento e sostituzione di quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 522 del 29 marzo 2013).

### → d.G.r. 2 dicembre 2016, n. 1665

Approvazione, ai sensi del Titolo III, capo II, della l.r. 25 maggio 2015, n. 13 delle disposizioni relative all'esercizio, conduzione, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici, in sostituzione di quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1370 in data 3 ottobre 2014

# d.G.r. 1665/2016: contenuti

---

## ➤ *Recepimento del D.P.R. 74/2013*

- individuano, sulla base di criteri relativi alla tipologia di impianto, alla tipologia di combustibile e alla potenza, gli **impianti termici** posti al servizio di edifici situati nel territorio regionale cui si applicano gli adempimenti della presente deliberazione;
- disciplinano le attività di **esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici e le relative responsabilità**;
- individuano i **modelli di rapporto di controllo tecnico** differenziati in base alla tipologia di impianto;
- definiscono **i casi in cui è necessario redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico e le modalità per adempiere a tale obbligo**;

# d.G.r. 1665/2016: contenuti

---

## ➤ *Recepimento del D.P.R. 74/2013*

- stabiliscono gli importi del contributo da richiedere in fase di redazione del rapporto di controllo tecnico di cui sopra, nonché in occasione delle eventuali ispezioni con addebito;
- disciplinano le caratteristiche costitutive e gestionali del sistema informativo relativo agli impianti termici;
- disciplinano le attività di accertamento documentale e di ispezione per il periodo di sperimentazione e i requisiti degli ispettori;
- disciplinano gli obblighi di comunicazione di dati energetici da parte dei soggetti competenti, come previsto all'articolo 27, comma 4 e all'articolo 43, comma 6 della l.r. 13/2015.

---

## *Codice Identificativo impianto termico*



## d.G.r. 1665/2016 : introduzione del codice impianto

---

Ogni impianto viene identificato con un **CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO** («codice catasto»), che deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto stesso.

# 1 IMPIANTO = 1 CODICE



QUAL E' LA DEFINIZIONE  
DI IMPIANTO TERMICO?



## d.G.r. 1665/2016 : la definizione di impianto termico

---



**È VIETATO ASSEGNARE UN NUOVO CODICE IDENTIFICATIVO AD IMPIANTI GIA' REGISTRATI SUL CIT-VDA, ANCHE SE DA ALTRI OPERATORI**



COD . 00345

COD . 01234

COD . 03456



# d.G.r. 1665/2016 : la definizione di impianto termico



**OCCORRE PROCEDERE ALL'ATTRIBUZIONE DI NUOVI CODICI NEI CASI DI TRASFORMAZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO IN PIU IMPIANTI INDIVIDUALI O VICEVERSA**



COD ~~345~~




COD . 01234

COD . 01235

COD . 01236

# d.G.r. 1665/2016 : la definizione di impianto termico



# *Esercizio, controllo e manutenzione*





# d.G.r. 1665/2016 : periodicità rapporti di controllo

CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA				
TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA (*) [kW]	CADENZA [ANNI]	RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$10 < P < 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete a utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4

## d.G.r. 1665/2016 : esclusioni

---

➤ Sono esclusi :



- **i generatori alimentati da biomassa**, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento;
- i generatori di calore per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale inferiore o uguale a **10 kW**;
- gli apparecchi per la climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale inferiore o uguale a **12 kW**;
- gli impianti termici alimentati esclusivamente con **fonti rinnovabili** di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

## d.G.r. 1665/2016

---



➤ PRESSO OGNI IMPIANTO TERMICO AL SERVIZIO DI PIU UNITA IMMOBILIARI RESIDENZIALI E ASSIMILATE, IL PROPRIETARIO O L'AMMINISTRATORE **ESPONGONO UNA TABELLA** CONTENENTE:

- Periodo di esercizio e orario di attivazione
- Responsabile dell'impianto, compreso il C.F.
- Codice identificativo Impianto termico



➤ IL **TERZO RESPONSABILE** INFORMA IL COA ENERGIA:

- della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- dell'eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- della decadenza di cui al punto 7.4., entro due giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

# d.G.r. 1665/2016

---

## ➤ COMUNICAZIONI DI DISATTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE IMPIANTI



Nelle more del completamento delle funzionalità del CIT-VDA, i responsabili degli impianti, in caso di disattivazione/riattivazione dell'intero impianto o di singoli generatori, devono darne comunicazione al COA energia, entro 30 giorni dalla data di disattivazione/riattivazione.

Una copia di tale dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, deve essere allegata al libretto d'impianto.

# d.G.r. 1665/2016

[http://www.regione.vda.it/energia/Controlloimpiantitermici/esercizioemanutenzioneimpianti\\_i.aspx](http://www.regione.vda.it/energia/Controlloimpiantitermici/esercizioemanutenzioneimpianti_i.aspx)

Italo

Region Autonome Vallée d'Aoste | Regione Autonoma Valle d'Aosta

Sito ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Posta certificata | Intranet | Contatti

LA REGIONE ▾ CANALI TEMATICI ▾ SERVIZI ▾ AVVISI E DOCUMENTI ▾

ENERGIA

- Mutui ▾
- Bon de Chauffage 2016 >
- Certificazione energetica ▾
- Requisiti energetici edificio >
- PEAR >
- Impianti termici ▾
  - Esercizio e manutenzione impianti**
  - Catasto impianti termici
  - Accertamenti e ispezioni
- Standard termico PER ▾
- Autorizzazioni fonti rinnovabili ▾
- Progetti POR FESR ▾
- Mobilità elettrica ▾
- Alphouse >
- AlpBC ▾
- Alpenergy >
- AlpStore ▾
- Renerfor >

Homepage ▸ Energia ▸ Impianti termici ▸ Esercizio e manutenzione impianti

## Esercizio e manutenzione impianti

### ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI

#### 1. LIMITI DELLE TEMPERATURE IN AMBIENTE E LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI

La d.G.r. **1665/2016** (riprendendo l'attuale normativa nazionale) prevede, al punto 4 dell'Allegato, dei limiti massimi e minimi alle temperature dell'aria misurate nei singoli ambienti riscaldati o raffrescati di ciascuna unità immobiliare.

Sono inoltre ripresi dalla normativa nazionale i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale che variano in funzione del periodo dell'anno e della zona climatica del Comune in cui è ubicato l'edificio.

Sono previste opportune eccezioni ai limiti sopra descritti per alcune tipologie di edifici (es. ospedali, cliniche o case di cura) ed è fatta salva la facoltà delle Amministrazioni comunali, in casi specifici, di concedere deroghe informandone la popolazione e provvedendo ad avisare per iscritto il servizio COA energia di Finaosta S.p.A.

Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella i cui contenuti sono dettagliati nel fac simile sotto riportato.

 **Tabella impianto termico centralizzato**  
(26 Kb)

#### 2. FIGURE COINVOLTE NELL'ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

E' considerato **responsabile dell'impianto** il **proprietario** dello stesso o l'**amministratore** (in caso di condomini con impianti termici centralizzati amministrati in condominio).

Nel caso di edifici di **proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche**, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici autonomi, l'**occupante** dell'unità immobiliare subentra alla figura del proprietario, per la durata dell'occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed ai controlli periodici previsti.

# d.G.r. 1665/2016

## [http://www.regione.vda.it/energia/Controlloimpiantitermici/esercizioemanutenzioniimpianti\\_i.aspx](http://www.regione.vda.it/energia/Controlloimpiantitermici/esercizioemanutenzioniimpianti_i.aspx)

La d.G.r. 1665/2016 (riprenendo l'attuale normativa nazionale) prevede, al punto 4 dell'Allegato, dei limiti massimi e minimi alle temperature dell'aria misurate nei singoli ambienti riscaldati o raffrescati di ciascuna unità immobiliare.

Sono inoltre ripresi dalla normativa nazionale i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, che variano in funzione del periodo dell'anno e della zona climatica del Comune in cui è ubicato l'edificio.

Sono previste opportune eccezioni ai limiti sopra descritti per alcune tipologie di edifici (es. ospedali, case di cura) ed è fatta salva la facoltà delle Amministrazioni comunali, in casi specifici, di informandone la popolazione e provvedendo ad avvisare per iscritto il servizio COA.

Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari, l'amministratore espongono una tabella a cui contenuti sono:

 **Tabella impianto termico centralizzato**  
(26 Kb)

### 2. FIGURE COINVOLTE NELL'ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

È considerato responsabile dell'impianto il proprietario dello stesso o l'amministratore (in caso di condomini con impianti termici centralizzati amministrati in condominio).

Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici autonomi, l'occupante dell'unità immobiliare subentra alla figura del proprietario, per la durata dell'occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed ai controlli periodici previsti.

È possibile delegare la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, della manutenzione, del controllo, e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ad un'impresa (c.d. terzo responsabile), in possesso di idonei requisiti. Tale delega non è consentita per singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore non sia installato in un locale tecnico esclusivamente dedicato.

Il responsabile dell'impianto (o il terzo responsabile se delegato) risponde del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, tutela ambientale ed efficienza energetica. In caso di delega tale assunzione di responsabilità andrà redatta in forma scritta.

Il terzo responsabile è tenuto ad informare il COA energia, utilizzando i moduli disponibili di seguito, della delega ricevuta (entro 10 giorni dal suo conferimento), dell'eventuale revoca o decadenza (entro 2 giorni lavorativi).

Il modulo per la comunicazione di nomina, revoca e decadenza del terzo responsabile deve essere consegnato a mano, posta o a mezzo pec) ai seguenti indirizzi:

- FINAOSTA S.P.A. - Servizio COA energia - via B. Festaz 22, 11100 Aosta
- pec: coaenergia@legalmail.it

 **Modulo nomina revoca decadenza terzo responsabile**  
(228 Kb)

### 3. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti devono essere eseguite da ditte abilitate ai

requisiti energetici

PEAR

Impianti termici

Esercizio e manutenzione

Stato impianti

Coertamenti e

Standard formativi

Autorizzazioni fon

Progetti POR FES

Mobilità elettrica

Alphouse

AlpBC

Alpenergy

AlpStore

Renefor

Scuole

Newsletter

Rassegna stampa

Eventi

Materiali/Download

Normativa

Archivio multimediale

COA energia

### TABELLA IMPIANTO TERMICO

#### Dati relativi all'esercizio dell'impianto termico

Periodo annuale di esercizio dell'impianto termico: .....

Orario di attivazione giornaliera: .....

#### Responsabile dell'impianto termico



### Comunicazione di nomina/revoca/decadenza del terzo responsabile

Spett.le COA energia  
Finaosta S.p.A.  
Via Festaz, 22  
11100 Aosta

**Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 6.5 dell'Allegato alla d.G.r. 3 ottobre 2014 n. 1370**

Il/La sottoscritto/a.....

Legale rappresentante della ditta .....P. IVA.....

Sede legale.....

Telefono..... Cellulare..... Fax.....

E-mail.....

Iscritta alla CCIAA di..... al numero..... abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere:

a)  c)  e) dell'art. 1 del D.M. 37/08

In possesso del requisito di:

certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO.....

altro:.....

#### COMUNICA

di aver assunto l'incarico di Terzo Responsabile dalla data del..... da parte di (Nome Cognome/ Ragione sociale del Committente).....

di non essere più terzo responsabile dalla data del.....

# d.G.r. 1665/2016 : obblighi verso la Regione

---



➤ Nel CIT-VDA devono confluire:

- a cura del **manutentore**, entro 30 giorni dall'effettuazione delle attività di controllo, i dati relativi ai “**rapporti di controllo di efficienza energetica**” di cui al D.M. 10 febbraio 2014, Allegati II, III, IV e V;
- a cura dell'**installatore**, entro 30 giorni dall'installazione di un nuovo impianto termico, **le schede di cui al D.M. 10 febbraio 2014, Allegato I**, pertinenti a tale impianto e di propria competenza, nonché la **scheda 1**, per conto del Responsabile dell'Impianto.

---

# ***CATASTO IMPIANTI TERMICI***

## **CIT-VDA**

## CIT-VDA: il sistema attuale

---

**CIT-VDA versione1** - *da gennaio 2014 a dicembre 2015*

- **200 IMPRESE**
- **14'000 IMPIANTI CENSITI**
- **3'800 SCHEDE IDENTIFICATIVE**
- **15'000 RAPPORTI DI CONTROLLO**


# CIT-VDA: LE IMPRESE REGISTRATE

Sede amministrativa:

**Valle d'Aosta 48 %**

**Altre regioni 52 %**


Regione Piemonte



AGRIGENTO	1
BERGAMO	1
BOLOGNA	1
BOLZANO	1
BRESCIA	1
LECCO	1
MILANO	6
RAVENNA	1
ROMA	3
SAVONA	1
SIRACUSA	1
TRAPANI	1


## CIT-VDA: impianti termici caricati

### Potenza focolare



**(ESCLUSI SCAMBIATORI  
DI CALORE)**

### Combustibile



# CIT-VDA: il nuovo sistema

---

*Il nuovo sistema CIT-VDA è entrato in funzione il 15 dicembre 2016*



Sviluppo articolato su 3 fasi:

- ✓ **FASE 1 – già realizzata**
- ✓ **FASE 2 – 2017**
- ✓ **FASE 3 – 2017-2018**

# CIT-VDA: il nuovo sistema

## ✓ FASE 1 – già realizzata

- Autenticazione per accedere al sistema
- Caricamento libretto di impianto (punti 1-4) e rapporti di controllo
- Acquisizione impianto

## ✓ FASE 2 – 2017

- Caricamento completo libretto di impianto (punti 5-14)
- Creazione pdf dei rapporti di controllo

## ✓ FASE 3 – 2017/2018

- Importazione dati esterni (es:XML)
- Creazione pdf del libretto di impianto

MIGLIORIE  
OPERATIVE



### *Questionario sul CIT-VDA:*

- *Eventuali criticità riscontrate;*
- *Suggerimenti per gli sviluppi futuri*

---

# ***BOLLINI***



# d.G.r. 1665/2016 : bollini

---

## DPR 74/2013 - Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome

3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome possono:

a)...

b)...

c) assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

### Art. 13 Copertura finanziaria

All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## d.G.r. 1665/2016 : bollini

---

**A PARTIRE DAL 1 AGOSTO 2017 (indipendentemente dalla data di effettuazione del controllo):**

Contributo regionale da versare, tramite il proprio manutentore, al momento della trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica


Generatori di calore:



POTENZA UTILE NOMINALE [kW]	CONTRIBUTO [ €]
10- 35	10,00
35,1-50	15,00
50,1- 100	20,00
100,1-350	30,00
Maggiore di 350	50,00

# d.G.r. 1665/2016 : bollini

Altre tipologie (indipendentemente dalla potenza):



POTENZA UTILE NOMINALE [kW]	CONTRIBUTO [ € ]
TELERISCALDAMENTO	8
MACCHINE FRIGORIFERE	8
POMPE DI CALORE	8
COGENERATORI	8

## d.G.r. 1665/2016 : ispezioni con addebito

---

POTENZA UTILE NOMINALE [kW]	CONTRIBUTO [€]
10- 35	100,00
35,1-50	150,00
50,1- 100	200,00
100,1-350	250,00
Maggiore di 350	300,00



Tali importi sono da attribuire, di norma, al responsabile dell'impianto. Sono invece in capo al manutentore qualora lo stesso non abbia provveduto a caricare sul CIT-VDA, per quanto di competenza, i dati relativi all'impianto.

---

# ***ACCERTAMENTI E ISPEZIONI***



## d.G.r. 1665/2016 : accertamenti e ispezioni

---

L'autorità competente alle attività di controllo è la **Regione**, per il tramite della struttura Risparmio Energetico e Sviluppo Fonti rinnovabili la quale si avvale:




- del **COA energia** per l'organizzazione e la gestione del sistema dei controlli, ivi inclusa l'effettuazione degli accertamenti documentali



- di **ARPA** per l'effettuazione delle ispezioni.

## d.G.r. 1665/2016 : accertamenti e ispezioni

---



**FINO AL 31 LUGLIO 2017: NON TROVANO APPLICAZIONE LE SANZIONI PREVISTE  
DALLA L.R. 13/2015**

# I.r. 13/2015 - mutui

I.r. 13/2015

Mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia ed impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale finalizzati ad un miglioramento dell'efficienza energetica



Riqualificare energeticamente gli **edifici esistenti** ubicati sul territorio regionale



## Caratteristiche del mutuo

- ❖ Possono essere concessi nella misura massima del **100%** dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili
- ❖ Tasso: **1%**
- ❖ Importo minimo : **5.000 euro**
- ❖ Durata massima (incluso preammortamento, non superiore a ventiquattro mesi):

DURATA	TIPOLOGIA INTERVENTO
<b>15 anni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• per mutui &gt; 30.000 euro relativi a ristrutturazioni importanti e demolizioni e ricostruzioni</li></ul>
<b>10 anni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• per mutui ≤ 30.000 euro relativi a ristrutturazioni importanti e demolizioni e ricostruzioni</li><li>• per mutui relativi a riqualificazioni energetiche (indipendentemente dall'importo)</li></ul>

- ❖ **Non cumulabilità** con altri contributi o finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione degli stessi interventi

# Interventi ammissibili




Prestazioni professionali



Interventi sull'involucro opaco (pareti, tetto, ecc..)



Serramenti



Sistemi per la riduzione dell'irraggiamento solare



domotica



Interventi impiantistici



Fonti rinnovabili



Sistemi efficienti di illuminazione

# Dove trovo le informazioni?

---

## SITO INTERNET DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA – SEZIONE ENERGIA

<http://www.regione.vda.it/energia>

Homepage ► Energia ► Newsletter

### Newsletter energia

---



Gentili lettori,

con il servizio di **newsletter** lo sportello informativo Info Energia Chez Nous ha attivato un semplice strumento divulgativo, per professionisti e cittadini, in risposta alle numerose richieste di informazioni sul tema dell'energia e sulle attività svolte dall'Assessorato attività produttive e dal COA energia.

**Periodicamente riceverete nella vostra casella di posta elettronica aggiornamenti sulle principali novità del settore.**

[Iscrizione al servizio](#)

# Dove trovo le informazioni?

Homepage ► Energia ► Contatti

## Contatti



Numero Verde 800-604110

Avenue du Conseil des Commis, 25 - 11100 - Aosta

Tel. 0165 269286

E-mail: [infoenergia@regione.vda.it](mailto:infoenergia@regione.vda.it)

Indirizzo di PEC: [coaenergia@legalmail.it](mailto:coaenergia@legalmail.it)

**Per informazioni su normativa tecnica, tecnologie, ecc. e/o richieste di consulenza specifica con un tecnico esperto:**

Orario apertura sportello:

lunedì: 08.30 - 12.00

martedì: 08.30 - 12.00 e 14.00 - 18.00

mercoledì: 08.30 - 12.00

giovedì: 08.30 - 12.00 e 14.00 - 16.00

venerdì: 08.30 - 12.00

Assessorato Attività produttive,  
energia e politiche del lavoro

Sportello Info Energia Chez Nous  
FINAOSTA

**Per informazioni in merito alla normativa di settore, ai procedimenti avviati e ai finanziamenti:**

Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro

Dipartimento Industria, Artigianato ed Energia

Struttura Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili

Piazza della Repubblica, 15 - 11100 - Aosta

Tel. +39 0165 - 274506 - 274507 - 274572

Orario apertura sportelli:

lunedì 9.00- 14.00

martedì 9.00- 14.00

mercoledì 9.00 - 14.00

giovedì 9.00 - 14.00

venerdì 9.00 - 14.00

**CIT-VDA**

---

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**